LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1914

macchine agrarie, sull'impiego dei concimi, sulla migliore utilizzazione dei prodotti, saranno fatte sui campi municipali e su fondi di proprietà privata in diversi punti della circoscrizione di ciascuna Cattedra.

«I campi municipali, i proprietari, enfiteuti o conduttori di fondi che si presteranno agli esperimenti faranno propri i vantaggi conseguiti senza alcuna spesa da parte loro ».

Lo pongo a partito. (È approvato).

## Art. 19.

- « Il Ministero di agricoltura, industria e commercio è autorizzato ad instituire alla dipendenza delle cattedre ambulanti o di altri istituti od enti ed in località adatte, corsi di istruzione agraria elementare pratica per adulti e per adolescenti, con particolare riguardo all'agricoltura, all'arboricoltura, alla orticoltura appropriate alla Sardegna nelle sue diverse zone.
- « Uguali insegnamenti saranno introdotti per industrie rurali casalinghe.
- « Alle spese occorrenti per gli insegnamenti di cui sopra, sarà provveduto, nell'esercizio 1914-15, coi fondi inscritti al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio che corrisponde a quello n. 185 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1913-14 ».

(È approvato).

Seguirebbero due articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Porcella e così formulati:

## Art. 19-bis.

« Agli effetti dei due articoli precedenti, e degli articoli 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e 12 della legge testo unico 10 novembre 1907, n. 844, il Governo provvederà, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, a disciplinare con apposito regolamento il funzionamento tecnico e amministrativo dei campi municipali in Sardegna, promovendone la graduale istituzione, a cominciare dai comuni aventi il corso elementare superiore (corso popolare), sotto la dipendenza tecnica delle cattedre ambulanti di agricoltura o loro sezioni, e sotto quella amministrativa dei Patronati scolastici».

## Art. 19-ter.

« Il Governo è autorizzato a istituire con decreto Reale in Sardegna, e nelle sedi da stabilirsi dal Ministero, due nuove scuole tecniche a tipo agrario, una per ciascuna provincia, applicando a favore dei comuni, che ne saranno sede, la disposizione dell'articolo 78 della legge testo unico 10 novembre 1907, n. 844 ».

Onorevole Porcella, li mantiene?

PORCELLA. Non vi insisto, sperando che l'onorevole ministro di agricoltura voglia accoglierli come raccomandazione.

CAVASOLA, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Per le scuole io vorrei pregare di non portar qui altri titoli di spese che non sono calcolati nè preveduti. Assicuro però che si farà quanto si potrà.

PORCELLA. Mi basta questa dichiarazione, e non insisto nei miei due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Art. 20.

« Allo scopo di provvedere ai bisogni di acqua per uso potabile e di acqua per abbeveraggio del bestiame e per irrigazione in Sardegna, il Ministero dell'interno e quello di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati a far eseguire, secondo la rispettiva competenza, la ricerca delle acque del sottosuolo e la elevazione meccanica di esse, coi diversi sistemi che saranno sperimentati in diversi punti dell'isola ».

(È approvato).

## Art. 21.

- « Le spese per la ricerca e per la elevazione meccanica di acque riconosciute potabili faranno carico al capitolo 193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1913-14 e al corrispondente capitolo per l'esercizio 1914-15.
- « Le spese per la ricerca e per la elevazione di acque sotterranee atte all'abbeveraggio del bestiame o alla irrigazione e per gli impianti accessori saranno imputate al capitolo 185 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1913-14 ed al capitolo corrispondente dell'esercizio successivo ».

(È approvato).